

**La responsabilità del professionista.
Diritti e doveri nei confronti dei
praticanti**

Claudio Sottoriva

Dottore commercialista e revisore contabile
Professore di Metodologie e determinazioni quantitative d'azienda
Università Cattolica del S. Cuore di Milano

Ordine dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili
di Monza e della Brianza

Monza, 22 ottobre 2009

Sintesi dell'intervento


- Lo svolgimento dell'attività libero-professionale nell'ambito economico-aziendale (cenni).
- L'ordinamento della professione e il codice deontologico.
- Le modalità di acquisizione del titolo abilitante, le problematiche relative al tirocinio professionale e al rapporto fra praticante e professionista (*dominus*).
- Le modalità di svolgimento del tirocinio per l'ammissione all'esame di abilitazione all'esercizio della libera professione alla luce del D.M. 7 agosto 2009, n. 143 (pubblicato in G.U. n. 241 del 16 ottobre 2009).
- Gli Ordini professionali locali: esperienze a confronto nell'ambito della definizione di regole di "autodisciplina" nei rapporti professionista-praticante.

La normativa di riferimento

Esercizio della libera professione di dottore commercialista: l'evoluzione della normativa di riferimento

- **D.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1067**, "Ordinamento della professione di Dottore Commercialista".
Individuava:
 - oggetto della professione;
 - requisiti per l'iscrizione all'Albo Professionale;
 - organizzazione degli organi professionali.
- **D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139**, "Costituzione dell'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, a norma dell'art. 2 della L. 24 febbraio 2005, n.34" (che recava la delega al Governo per l'istituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili).

Il D.Lgs. 28 giugno 2005 abroga gli ordinamenti delle professioni dei Dottori commercialisti e dei Ragionieri e Periti commerciali.



Esercizio della libera professione di dottore commercialista: l'evoluzione della normativa di riferimento (segue)

- **Decreto Ministeriale 10 marzo 1995, n. 327,** "Regolamento recante norme relative al tirocinio per l'ammissione all'esame per l'abilitazione dell'esercizio della professione di dottore commercialista".

Individuava:

- modalità di svolgimento del tirocinio;
- scuole di formazione
- adempimenti dei Consigli degli Ordini;
- registro dei praticanti e iscrizione nel registro dei praticanti;
- periodo di tirocinio;
- cancellazione dal registro dei praticanti.



**ORA
SOSTITUITO**

Esercizio della libera professione di dottore commercialista: l'evoluzione della normativa di riferimento (segue)

- **Decreto Ministeriale 7 agosto 2009, n. 143 (pubblicato nella G.U. n. 241 del 16 ottobre 2009 con entrata in vigore il 31 ottobre 2009),**
"Regolamento del tirocinio professionale per l'ammissione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista e di esperto contabile, ai sensi dell'art. 42, comma 2, del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139".

Sostituisce il previgente Decreto Ministeriale 10 marzo 1995, n. 327, "Regolamento recante norme relative al tirocinio per l'ammissione all'esame per l'abilitazione dell'esercizio della professione di dottore commercialista".

Esercizio della libera professione di dottore commercialista: l'evoluzione della normativa di riferimento (segue)

- **Decreto Ministeriale 24 ottobre 1996, n. 654,** "Regolamento recante norme sull'esame di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista"



- **D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139,** "Costituzione dell'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, a norma dell'art. 2 della L. 24 febbraio 2005, n.34.

Esercizio della funzione di revisore contabile: l'evoluzione della normativa di riferimento

- **D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88**, "Attuazione della Direttiva n. 84/253/CEE relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge e dei documenti contabili".
- **D.P.R. 6 marzo 1998, n. 99**, "Regolamento recante norme concernenti le modalità di esercizio della funzione di revisore contabile".

Individua:

- funzioni della Commissione centrale per i revisori contabili;
- modalità di svolgimento del tirocinio;
- contenuto e modalità di svolgimento dell'esame per l'iscrizione nel registro dei revisori contabili.

Esercizio della funzione di revisore contabile: l'evoluzione della normativa di riferimento (segue)

... in futuro (a breve)

Recepimento della Direttiva 2006/43/CE concernente le revisioni legali dei conti annuali e consolidati.



Avrà effetti sulla legislazione nazionale, modificando le attuali norme sul controllo contabile e sul tirocinio abilitante.

Il contenuto dell'esercizio della professione

L'oggetto della professione (D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139, art. 1, commi 1 e 2)

Agli iscritti nell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili è riconosciuta **competenza specifica in economia aziendale e diritto d'impresa e, comunque, nelle materie economiche, finanziarie, tributarie, societarie ed amministrative.**

In particolare, formano oggetto della professione le seguenti attività:

- a) l'amministrazione e la liquidazione di aziende, di patrimoni e di singoli beni;
- b) le perizie e le consulenze tecniche;
- c) le ispezioni e le revisioni amministrative;
- d) la verifica ed ogni altra indagine in merito alla attendibilità di bilanci, di conti, di scritture e di ogni altro documento contabile delle imprese ed enti pubblici e privati;
- e) i regolamenti e le liquidazioni di avarie;
- f) le funzioni di sindaco e di revisore nelle società commerciali, enti non commerciali ed enti pubblici.

L'oggetto della professione (D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139, art. 1, commi 3 e 4) – Sezione "A"

Essendo l'Albo, in conseguenza dell'entrata in vigore del D.Lgs. 139/2005, suddiviso in 2 sezioni ("A" e "B"), il Decreto individua come segue le diverse competenze:

- Competenze degli iscritti alla sezione "A":

Ai soli iscritti nella Sezione A Commercialisti dell'Albo è riconosciuta competenza tecnica per l'espletamento delle seguenti attività:

- a) la revisione e la formulazione di giudizi o attestazioni in merito ai bilanci di imprese ed enti, pubblici e privati, non soggetti al controllo legale dei conti, ove prevista dalla legge o richiesta dall'autorità giudiziaria, amministrativa o da privati, anche ai fini dell'accesso e del riconoscimento di contributi o finanziamenti pubblici, anche comunitari, nonché l'asseverazione della rendicontazione dell'impiego di risorse finanziarie pubbliche;
- b) le valutazioni di azienda;
- c) l'assistenza e la rappresentanza davanti agli organi della giurisdizione tributaria di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545;
- d) l'incarico di curatore, commissario giudiziale e commissario liquidatore nelle procedure concorsuali, giudiziarie e amministrative, e nelle procedure di amministrazione straordinaria, nonché l'incarico di ausiliario del giudice, di amministratore e di liquidatore nelle procedure giudiziali;
- e) le funzioni di sindaco e quelle di componente altri organi di controllo o di sorveglianza, in società o enti, nonché di amministratore, qualora il requisito richiesto sia l'indipendenza o l'iscrizione in albi professionali;
- f) le funzioni di ispettore e di amministratore giudiziario nei casi previsti dall'art. 2409 del codice civile;

L'oggetto della professione (D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139, art. 1, commi 3 e 4) – Sezione "A" (segue)

- g) la predisposizione e diffusione di studi e ricerche di analisi finanziaria aventi ad oggetto titoli di emittenti quotate che contengono previsioni sull'andamento futuro e che esplicitamente o implicitamente forniscono un consiglio d'investimento;
- h) la valutazione, in sede di riconoscimento della personalità giuridica delle fondazioni e delle associazioni, dell'adeguatezza del patrimonio alla realizzazione dello scopo;
- i) il compimento delle operazioni di vendita di beni mobili ed immobili, nonché la formazione del progetto di distribuzione, su delega del giudice dell'esecuzione, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, lettera e) del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e con decorrenza dalla data indicata dall'articolo 2, comma 3-quater, del medesimo decreto;
- l) l'attività di consulenza nella programmazione economica negli enti locali;
- m) l'attività di valutazione tecnica dell'iniziativa di impresa e di asseverazione dei *business plan* per l'accesso a finanziamenti pubblici;
- n) il monitoraggio ed il tutoraggio dell'utilizzo dei finanziamenti pubblici erogati alle imprese;
- o) la redazione e la asseverazione delle informative ambientali, sociali e di sostenibilità delle imprese e degli enti pubblici e privati;
- p) la certificazione degli investimenti ambientali ai fini delle agevolazioni previste dalle normative vigenti;
- q) le attività previste per gli iscritti alla Sezione B Esperti contabili dell'Albo.

L'oggetto della professione (D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139, art. 1, commi 3 e 4) – Sezione "B"

Agli iscritti nella Sezione B Esperti contabili è riconosciuta competenza tecnica per l'espletamento delle seguenti attività:

- a) tenuta e redazione dei libri contabili, fiscali e del lavoro, controllo della documentazione contabile, revisione e certificazione contabile di associazioni, persone fisiche o giuridiche diverse dalle società di capitali;
- b) elaborazione e predisposizione delle dichiarazioni tributarie e cura degli ulteriori adempimenti tributari;
- c) rilascio dei visti di conformità, asseverazione ai fini degli studi di settore e certificazione tributaria, nonché esecuzione di ogni altra attività di attestazione prevista da leggi fiscali;
- d) la funzione di revisione o di componente di altri organi di controllo contabile nonché, sempre che sussistano i requisiti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, il controllo contabile ai sensi art. 2409-bis del codice civile;

L'oggetto della professione (D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139, art. 1, commi 3 e 4) – Sezione "B" (segue)

- e) la revisione dei conti, sempre che sussistano i requisiti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, nelle imprese ed enti che ricevono contributi dallo Stato, Regioni, Province, Comuni ed enti da essi controllati o partecipati;
- f) il deposito per l'iscrizione presso enti pubblici o privati di atti e documenti per i quali sia previsto l'utilizzo della firma digitale, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 e del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e loro successive modificazioni;
- f-bis) l'assistenza fiscale nei confronti dei contribuenti non titolari di reddito di lavoro autonomo e di impresa, di cui all'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

L'oggetto della professione – Sintesi economico-aziendale

		Cfr. A. Ceccherelli, <i>Le funzioni professionali del commercialista</i> , 1952.
Funzioni private (extra-giudiziarie)	Consulenza	<ul style="list-style-type: none"> • Consulenza generica in materia tecnico-economica, amministrativa e contabile. • Motivati pareri. • Giudizi arbitrari. • Perizie di parte.
	Organizzazione	<ul style="list-style-type: none"> • Impianti e organizzazioni di imprese. • Costituzione di società. • Operazioni straordinarie. • Impianti contabili.
	Amministrazione	<ul style="list-style-type: none"> • Direzione di aziende. • Liquidazioni di imprese. • Gestione finanziaria. • Amministrazione di patrimoni. • Divisioni ereditarie.
Funzioni giudiziarie	Controllo	<ul style="list-style-type: none"> • Controllo contabile. • Attività in collegi sindacali. • Revisioni contabili in senso lato. • Ispezioni e controlli per conto di privati.
	Consulenza	<ul style="list-style-type: none"> • Consulenza tecnica d'ufficio. • Perizie per conto degli organi di giustizia.
	Amministrazione	<ul style="list-style-type: none"> • Curatele di fallimenti. • Commissario giudiziale. • Amministrazione di beni su incarico degli organi di giustizia.
	Controllo	<ul style="list-style-type: none"> • Perizie in materia penale.

**L'accesso all'esercizio
della libera professione:
stato attuale**

L'accesso all'esercizio della professione dopo l'entrata in vigore della riforma dei cicli universitari e del D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139

- Istituzione del c.d. "Albo unico" (Dottori commercialisti ed esperti contabili).
- Riforma dei cicli universitari (c.d. "3+2").



Un ciclo triennale di studi: laurea di primo livello (3).
(Ulteriori) due anni di studi: laurea specialistica (+2).

Cicli di studi ripartiti in "classi" scientifico-disciplinari.

Requisiti per l'iscrizione (D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139, art. 36) – Sezione "A"

Per l'iscrizione nella sezione "A" è necessario:

- essere in possesso di una laurea nella classe delle lauree specialistiche (magistrale) in scienza dell'economia (64/S), ovvero nella classe delle lauree specialistiche (magistrale) in scienze economico- aziendali (84/S)^(*);
- avere superato l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista, secondo le norme vigenti all'epoca in cui l'esame è stato sostenuto.

(*) ovvero delle lauree rilasciate dalle Facoltà di Economia secondo l'ordinamento previgente ai decreti emanati in attuazione dell'art. 17, co. 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 ("vecchie" lauree quadriennali).

Requisiti per l'iscrizione (D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139, art. 36) – Sezione "B"

Per l'iscrizione nella sezione "B" è necessario:

- essere in possesso di una laurea nella classe delle lauree in scienza dell'economia e della gestione aziendale (17), o nella classe delle lauree in scienze economiche (28);
- aver superato l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione, secondo le norme ad esso relative.

**Lo svolgimento del
tirocinio professionale
("praticantato")**

Svolgimento del praticantato (D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139, art. 42)

1. Il tirocinio professionale deve essere compiuto per un periodo di tempo ininterrotto, e viene svolto presso un professionista iscritto nell'Albo da almeno cinque anni.
2. Il Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Consiglio nazionale, stabilisce con proprio **regolamento** i contenuti e le modalità di effettuazione del tirocinio, ivi comprese le forme della vigilanza dei Consigli degli Ordini territoriali sul corretto svolgimento dei tirocini e le relative sanzioni disciplinari, la fissazione del numero massimo di tirocinanti per ciascun professionista e gli effetti ostativi delle sanzioni disciplinari di particolare gravità relativamente all'assunzione di tirocinanti da parte del professionista.
3. Con il **regolamento** di cui al comma 2 vengono altresì determinate:
 - a) le modalità di svolgimento di parte del tirocinio in un altro Stato membro dell'Unione europea, con il limite massimo di un semestre, unico e ininterrotto, presso un soggetto abilitato all'esercizio di professioni equiparate, ai sensi della normativa vigente in tema di riconoscimento dei diplomi stranieri, a quella di dottore commercialista ed esperto contabile;
 - b) le condizioni sulla base delle quali, coloro che hanno effettuato il periodo di tirocinio per l'accesso alla Sezione B Esperti contabili dell'Albo, possono essere esentati in tutto o in parte dal tirocinio per l'accesso alla Sezione A Commercialisti. In ogni caso, per l'ammissione all'esame di accesso alla Sezione A Commercialisti, il tirocinante deve aver svolto almeno un anno di tirocinio professionale presso un professionista iscritto nella Sezione stessa.

Svolgimento del praticantato durante gli studi universitari (D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139, art. 43)

1. Il tirocinio può essere svolto **contestualmente** al biennio di studi finalizzato al conseguimento del diploma di laurea specialistica o magistrale ovvero a una sua parte.
2. Ai fini di cui al comma 1 i rapporti tra i Consigli dell'Ordine territoriale e le università sono definiti da appositi accordi, nell'ambito di una convenzione quadro tra il Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca e il Consiglio nazionale.

(La convenzione quadro tra il Ministero e il Consiglio nazionale non è stata ancora stipulata).

Problematiche applicative successive all'entrata in vigore del D.Lgs. 28 giugno 2005 relativamente al tirocinio professionale

Il Regolamento ex art. 42 del D.Lgs. 139/2005 è contenuto nel Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 143 del 7 agosto 2009, pubblicato nella G.U. del 16 ottobre 2009 ed entra in vigore il 31 ottobre 2009.

Pertanto:

- fino al 31 ottobre 2009: applicazione, ancorché non coordinate con le novità introdotte dal D.Lgs. 139/2005, delle norme di cui al D.M. 10 marzo 1995, n. 327;
- dal 1° novembre 2009: applicazione delle norme di cui al D.M. 7 agosto 2009, n. 143.

Svolgimento del praticantato (D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139, art. 44) – Obblighi del dominus

1. Il professionista presso il quale il tirocinio viene svolto **vigila sull'attività del tirocinante, al fine di verificare che questa sia volta all'apprendimento delle tecniche professionali e all'acquisizione di esperienze applicative.**
2. Fatte salve le previsioni di cui all'articolo 2041 del Codice civile, al tirocinante non si applicano le norme sul contratto di lavoro per i dipendenti di studi professionali.
3. Il Consiglio dell'Ordine territoriale verifica l'effettivo svolgimento del tirocinio, anche tramite resoconti del tirocinante o colloqui con questi, secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 42, comma 2.

Svolgimento del praticantato (D.M. 7 agosto 2009, n. 143, art. 1) – Modalità di effettuazione del tirocinio

Il tirocinio professionale deve essere svolto con **assiduità, diligenza e riservatezza e nel rispetto delle norme di deontologia professionale.**

Il tirocinio si svolge presso lo studio o, comunque, sotto la supervisione e il controllo diretto di un professionista iscritto all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e comporta la collaborazione allo svolgimento delle attività proprie della professione.

Il professionista deve:

- essere iscritto da almeno cinque anni all'albo;
- **avere assolto l'obbligo di formazione professionale continua nell'ultimo triennio certificato dall'Ordine.**

Svolgimento del praticantato (D.M. 7 agosto 2009, n. 143, art. 1, comma 4) – Modalità di effettuazione del tirocinio (segue)

In considerazione delle competenze specifiche in economia aziendale e diritto d'impresa e nelle materie economiche, finanziarie, tributarie, societarie ed amministrative (attribuite agli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili dall'articolo 1 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139), il tirocinio ha per oggetto le seguenti attività professionali:

- a) per l'accesso alla sezione A dell'albo - Commercialisti -, le attività di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 139 del 2005;
- b) per l'accesso alla sezione B dell'albo - Esperti contabili -, le attività di cui al comma 4 dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 139 del 2005.

Svolgimento del praticantato (D.M. 7 agosto 2009, n. 143, art. 1) – Modalità di effettuazione del tirocinio (segue)

Conseguentemente, anche alle luce delle nuove norme introdotte con il D.M. 7 agosto 2009, n. 143, allo stato:

- non è consentito svolgere il tirocinio presso una società di revisione, il cui oggetto è limitato per legge al controllo della contabilità e dei bilanci.

Rispetto alla precedente previsione normativa, il **tirocinante deve iscriversi nel registro del tirocinio tenuto dall'Ordine territoriale presso il quale è iscritto il professionista dominus.**

Svolgimento del praticantato (D.M. 7 agosto 2009, n. 143, art. 1) – Modalità di effettuazione del tirocinio (segue)

Caratteristiche imprescindibili del tirocinio professionale:

1. assiduità, si intende la frequenza continua dello studio del professionista, sotto la supervisione diretta di quest'ultimo.

Tale requisito si ritiene rispettato se il tirocinante è presente presso lo studio o, comunque, opera sotto la diretta supervisione del professionista, per almeno 20 ore settimanali nel normale orario di funzionamento dello studio (salvo la frequenza di corsi universitari biennali per il conseguimento della laurea specialistica o magistrale).

Si intende, pertanto, escludere i tirocini svolti, nella sostanza, "part-time" presso lo studio o svolti contestualmente ad un contratto di lavoro subordinato alle dipendenze presso soggetti terzi.

Svolgimento del praticantato (D.M. 7 agosto 2009, n. 143, art. 1) – Modalità di effettuazione del tirocinio (segue)

Caratteristiche imprescindibili del tirocinio professionale:

- 2. diligenza**, si intende la cura attenta e scrupolosa nello svolgimento del tirocinio;
- 3. riservatezza**, si intende l'adozione di un comportamento discreto e corretto, nonché il mantenimento del massimo riserbo su tutte le notizie ed informazioni acquisite nel corso del tirocinio.

Svolgimento del praticantato (D.M. 7 agosto 2009, n. 143, art. 6) – Svolgimento del praticantato in presenza di convenzioni universitarie

Il tirocinio per l'accesso alla sezione A dell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili puo' essere svolto contestualmente al biennio di studi finalizzato al conseguimento del diploma di laurea specialistica o magistrale.

Ne consegue che:

- per accedere all'esame di Stato per l'iscrizione nella sezione A «Commercialisti» dell'albo, ai sensi dell'articolo 42, comma 3, lettera b), del D.Lgs. 139/2005, **almeno un anno di tirocinio deve essere svolto presso lo studio di un professionista iscritto, da almeno cinque anni, nella sezione A Commercialisti dell'albo, dopo il conseguimento della laurea specialistica o magistrale;**
- il tirocinio svolto in convenzione puo' essere utilizzato ai fini dell'accesso all'esame di Stato per l'iscrizione nella sezione B «Esperti contabili» dell'albo;
- al tirocinante che svolge il tirocinio in base ad una convenzione universitaria e' richiesta la frequenza presso il professionista, tenuto conto delle modalita' stabilite nella convenzione stessa. In tale ipotesi, la dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera g), deve indicare, anziche' l'orario di frequenza giornaliera, l'impegno a garantire il rispetto del numero di ore previsto nella predetta convenzione.

Acquisizione del titolo di revisore contabile (D.Lgs. 88/92 e regolamento attuativo D.P.R. 99/98)

Accesso al Registro dei Revisori contabili

Dottori commercialisti – Sezione A:

- 1) Laurea in Economia (4 o 3+2) o Giurisprudenza;
- 2) Praticantato c/o Dottore commercialista iscritto al Registro dei Revisori Contabili
- 3) Esame di abilitazione da Dottore commercialista – sezione A

Ragionieri commercialisti – Sezione B:

- 1) Laurea triennale in materie economico-aziendali o giuridiche
- 2) Praticantato presso un esperto contabile iscritto al Registro dei Revisori Contabili
- 3) Esame di abilitazione da Esperto contabile – sezione B

Revisori contabili:

- 1) Laurea triennale o 3+2 in materie economico-aziendali o giuridiche
- 2) Tirocinio triennale presso soggetto incaricato del controllo contabile o presso società di revisione iscritta albo speciale CONSOB
- 3) Esame da revisore contabile ex art. 4 D.Lgs. 88/92.

Struttura e contenuto dell'esame di Stato – Sezione A e sezione B

Accesso alla professione(D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139, artt. 45-47) – Esame di Stato – Sezione "A"

1. L'esame di Stato per l'iscrizione nella Sezione A dell'Albo è articolato nelle seguenti prove:
 - a) tre prove scritte, di cui una a contenuto pratico, dirette all'accertamento delle conoscenze teoriche del candidato e della sua capacità di applicarle praticamente;
 - b) una prova orale diretta all'accertamento delle conoscenze del candidato, oltre che nelle materie oggetto delle prove scritte, anche nelle seguenti materie:
 - informatica, sistemi informativi, economia politica, matematica e statistica,
 - legislazione e deontologia professionale.
2. Le prove scritte di cui al comma 1, lettera a), consistono in:
 - a) una prima prova vertente sulle seguenti materie:
 - ragioneria generale e applicata,
 - revisione aziendale,
 - tecnica industriale e commerciale,
 - tecnica bancaria, tecnica professionale, finanza aziendale;
 - b) una seconda prova vertente sulle seguenti materie:
 - diritto privato, diritto commerciale, diritto fallimentare,
 - diritto tributario, diritto del lavoro e della previdenza sociale, diritto processuale civile;
 - c) una prova a contenuto pratico, costituita da un'esercitazione sulle materie previste per la prima prova scritta ovvero dalla redazione di atti relativi al contenzioso tributario.
3. Sono esentati dalla prima prova scritta coloro i quali provengono dalla Sezione B dell'Albo e coloro che hanno conseguito un titolo di studio all'esito di uno dei corsi di laurea realizzati sulla base della convenzione di cui all'articolo 43.

Accesso alla professione(D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139, artt. 45-47) – Esame di Stato – Sezione "A"

Prima prova	Seconda prova	Terza prova
Ragioneria generale ed applicata	Diritto privato	Esercitazione sulle materie di cui alla prima prova
Revisione aziendale	Diritto e pratica commerciale	Redazione di atti relativi al contenzioso tributario
Tecnica industriale e commerciale	Diritto e pratica fallimentare	
Tecnica bancaria	Diritto e pratica tributaria	
Tecnica professionale	Diritto del lavoro e della previdenza sociale	
Finanza aziendale	Diritto processuale civile	

Accesso alla professione (D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139, artt. 45-47) – Esame di Stato – Sezione "B"

1. L'esame di Stato per l'iscrizione nella Sezione B dell'Albo è articolato nelle seguenti prove:
 - a) tre prove scritte, di cui una a contenuto pratico, dirette all'accertamento delle conoscenze teoriche del candidato e della sua capacità di applicarle praticamente nelle materie indicate dalla direttiva n. 84/253/CEE del Consiglio, del 10 aprile 1984, e dall'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88;
 - b) una prova orale, avente a oggetto le materie previste per le prove scritte e questioni teorico-pratiche relative alle attività svolte durante il tirocinio professionale, nonché aspetti di legislazione e deontologia professionale.
2. Le prove scritte di cui al comma 1, lettera a), consistono in:
 - a) una prima prova, vertente sulle seguenti materie:
 - contabilità generale,
 - contabilità analitica e di gestione, disciplina dei bilanci di esercizio e consolidati,
 - controllo della contabilità e dei bilanci;
 - b) una seconda prova, vertente sulle seguenti materie:
 - diritto civile e commerciale, diritto fallimentare, diritto tributario,
 - diritto del lavoro e della previdenza sociale,
 - sistemi di informazione e informatica, economia politica e aziendale, principi fondamentali di gestione finanziaria, matematica e statistica;
 - c) una prova a contenuto pratico, costituita da un'esercitazione sulle materie previste per la prima prova scritta.
3. Sono esentati dalla prima prova scritta coloro i quali hanno conseguito un titolo di studio all'esito di uno dei corsi di laurea realizzati sulla base della convenzione di cui all'articolo 43.

Accesso alla professione(D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139, artt. 45-47) – Esame di Stato – Sezione “B”

Prima prova	Seconda prova	Terza prova
Contabilità generale	Diritto civile	Esercitazione sulle materie di cui alla prima prova
Contabilità analitica e di gestione	Diritto commerciale	
Bilancio d’esercizio e consolidato	Diritto fallimentare	
Controllo della contabilità e dei bilanci	Diritto tributario	
	Diritto del lavoro e della previdenza sociale	
	Sistemi di informazione e informatica	
	Economia politica e analisi finanziaria	
	Matematica e statistica	

**L'esercizio della libera
professione di dottore
commercialista: i profili di
responsabilità con riferimento al
Codice deontologico della
professione**

Profili di responsabilità connessi all'esercizio della libera professione di dottore commercialista ed esperto contabile

La violazione degli obblighi inerenti la professione di dottore commercialista comporta forme di responsabilità diverse avuto riguardo alla natura dei disposti cui si contravviene. In particolare:

- a. responsabilità civile ex artt. 1176 e 2236 C.C.;
- b. responsabilità penale in violazione del disposto di cui agli artt. 110 e 115 c.p.;
- c. responsabilità penale in violazione del disposto di cui agli artt. 378 e 379 c.p.;
- d. responsabilità disciplinare.

Profili di responsabilità connessi all'esercizio della libera professione di dottore commercialista ed esperto contabile (segue)

La responsabilità (civile) del prestatore d'opera intellettuale è regolata in generale dall'art. 1176 del codice civile che, nel secondo comma, fa obbligo al professionista di usare la diligenza del buon padre di famiglia e cioè la diligenza media, da valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata.

E' quindi il giudizio sulla diligenza che comporta, quale conseguenza, un giudizio sulla responsabilità del professionista, nel senso che si deve fare riferimento, per valutare la diligenza impiegata, al tipo di attività che il professionista è chiamato a compiere per cui, correlando la norma quella successiva di cui all'art. 2236 c.c., si ha che la responsabilità del professionista, già limitata nelle prestazioni di difficile esecuzione ai soli casi di dolo o colpa grave, viene limitata anche nei casi rientranti nella normalità dal criterio valutativo della diligenza adoperata, avuto riguardo alla media diligenza cioè alla media capacità professionale.

Responsabilità disciplinare (D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139, artt. 49-57)

Il procedimento disciplinare nei confronti degli iscritti nell'Albo è volto ad accertare la sussistenza della responsabilità disciplinare dell'incolpato per le azioni od omissioni che integrino **violazione di norme di legge e regolamenti, del codice deontologico**, o siano comunque ritenute in contrasto con **i doveri generali di dignità, probità e decoro, a tutela dell'interesse pubblico al corretto esercizio della professione** [...].



Codice deontologico dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili (approvato 9 aprile 2008)

Codice Dentologico – Funzioni generali

La efficacia del Codice si esaurisce all'interno dell'Ordine professionale ed assolve ad una duplice funzione:

- a) di cognizione circa il corretto svolgimento dell'attività professionale;
- b) di ausilio agli organi giudicanti in materia disciplinare.

Il Codice detta le linee guida della condotta del dottore commercialista e dell'esperto contabile ed ha un valore precettivo nei confronti del professionista.

Codice Dentologico - Titolo II – Rapporti con i tirocinanti

1. Il professionista ha il dovere di favorire lo sviluppo della professione accogliendo, nei limiti delle proprie esigenze operative, chi chieda, direttamente o attraverso l'Ordine locale, di poter svolgere il tirocinio professionale, ovvero adoperandosi perché tale possibilità si realizzi presso altri colleghi.
2. **Il professionista deve impegnarsi affinché chi svolge il tirocinio presso il proprio studio apprenda la deontologia, la tecnica e la prassi professionale riferita ai campi di attività dello studio anche, in quanto possibile, permettendo al tirocinante di partecipare, in qualità di uditore, alla trattazione delle pratiche con il cliente e i terzi.**
3. Qualora sia data attuazione al disposto dell'art. 43 del decreto n. 139 del 2005, che prevede l'integrazione del tirocinio negli studi universitari, il professionista **deve consentire al tirocinante di partecipare alle lezioni universitarie previste nel biennio di studi finalizzato al conseguimento del diploma di laurea specialistica o magistrale, di curare la preparazione dei esami e di partecipare alle relative sessioni d'esame [...].**

Codice Dentologico - Titolo II – Rapporti con i tirocinanti (segue)

4. Non è consentito affidare a chi svolge tirocinio professionale solo compiti meramente esecutivi.
5. **Il professionista deve gestire i rapporti con chi svolge il tirocinio presso il suo studio nella massima chiarezza con riferimento ai compiti, ai ruoli, agli elementi economici ed in generale a tutte le condizioni alle quali le due parti si devono attenere durante e dopo lo svolgimento del tirocinio.**
6. Il professionista deve consegnare al tirocinante all'inizio del periodo di tirocinio una copia del Codice Deontologico.
7. **Il professionista deve vigilare affinché il tirocinante sia a conoscenza e rispetti gli obblighi del segreto e della riservatezza professionale, che anch'egli è tenuto ad osservare.**

Codice Dentologico - Titolo II – Obblighi del tirocinante

1. Il tirocinante deve astenersi, con il massimo scrupolo, dal tentativo di acquisire clienti attingendoli dalla clientela dello studio presso il quale ha svolto il tirocinio.
2. Al termine del tirocinio, il tirocinante non potrà appropriarsi, senza l'esplicito consenso del professionista, di documenti, procedure, modulistica e dati, anche in formato elettronico, propria dello studio.
3. Il professionista e il tirocinante possono concordare che il tirocinante non potrà, per un determinato periodo di tempo successivo alla cessazione del rapporto di tirocinio, accettare incarichi da clienti conosciuti presso lo studio durante il tirocinio stesso, senza l'esplicito consenso del titolare. In tal caso, si applicano le disposizioni di legge in materia di limiti contrattuali della concorrenza.
4. Il tirocinante non può usare carta da lettere o biglietti da visita intestati dai quali egli risulti come collaboratore dello studio presso il quale svolge il tirocinio senza l'esplicito consenso del titolare.
5. Il tirocinante è tenuto a rispettare tutte le regole previste nel Codice, in quanto applicabili.

**Lo svolgimento del tirocinio
professionale. Esperienze di
autoregolamentazione a livello
locale: l'Ordine di Monza e
Brianza**

Lo svolgimento del tirocinio professionale. Esperienze di autoregolamentazione a livello locale: l'Ordine di Monza e Brianza

Esperienza di autoregolamentazione:

Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Monza e della Brianza

REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA

(approvato il 16 giugno 2008 e modificato il 10 novembre 2008)



Specificità con riferimento allo svolgimento del tirocinio professionale ex art. 42 D.Lgs. 139/2005

Lo svolgimento del tirocinio professionale. Esperienze di autoregolamentazione a livello locale: l'Ordine di Monza e Brianza

Il tirocinio professionale ex art. 42 e segg. D.Lgs. 139/2005 non potrà, per il periodo corrispondente all'impedimento, essere compiuto presso un professionista iscritto all'Albo che chieda l'esonero dagli obblighi formativi:

- per "servizio militare e civile, grave malattia o infortunio, assenza dall'Italia, cause tutte che determinino l'interruzione dell'attività professionale per almeno sei mesi";

oppure

- per cause di "forza maggiore", prevista dall'art. 8 comma 1 lett. c), che provochi anche un'interruzione dell'attività professionale per almeno sei mesi.

Nei casi di cui al precedente comma il Consiglio, appena ricevuta la richiesta di esonero, è tenuto ad accertare l'esistenza di eventuali rapporti di tirocinio e avvisare il professionista di quanto previsto dal precedente comma. Una volta accolta la richiesta, il Consiglio provvederà immediatamente a darne notizia al tirocinante.

Lo svolgimento del tirocinio professionale. Esperienze di autoregolamentazione a livello locale: l'Ordine di Monza e Brianza (segue)

Il tirocinio professionale ex art. 42 e segg. D.Lgs. 139/2005 potrà comunque essere compiuto presso una professionista iscritta all'Albo che chieda l'esonero dagli obblighi formativi per maternità o gravidanza non presumendosi un'interruzione dell'attività professionale superiore ai sei mesi.

Il tirocinio professionale ex art. 42 e segg. D.Lgs. 139/2005 potrà comunque essere compiuto presso un professionista iscritto all'Albo che chieda l'esonero dagli obblighi formativi per superati limiti di età se l'attività professionale del professionista continua effettivamente.

Il tirocinio professionale ex art. 42 e segg. D.Lgs. 139/2005 non potrà, essere compiuto presso un professionista iscritto all'Albo che non abbia acquisito i crediti minimi previsti dal precedente comma 2, per i 365 giorni successivi all'irrogazione della relativa sanzione disciplinare .

Nei casi di cui al precedente comma il Consiglio dell'Ordine, appena aperto il procedimento disciplinare, è tenuto ad accertare l'esistenza di eventuali rapporti di tirocinio ed avvisare il professionista. Una volta applicata la sanzione, l'Ordine provvederà immediatamente a darne notizia al tirocinante.

Riferimenti bibliografici

Riferimenti bibliografici

- **R. Bauer**, *Il nuovo esame di abilitazione per dottore commercialista ed esperto contabile*, Novecento Media, Milano, 2009.
- **F. Dalla Sega**, *Il professionista e il sistema dei controlli*, Vita e Pensiero, Milano, 2004.
- **AA.VV.**, *La professione di dottore commercialista*, Fondazione Aristeia, 2000.
- **AA.VV.**, a cura di G. Catturi, *La professione di ragioniere commercialista alle soglie del 21° secolo*, Siena, 1997.
- **A. Ceccherelli**, *Le funzioni professionali del commercialista*, Milano, 1952.